



DELIBERAZIONE

n. 2106

del 28-12-2020

O G G E T T O

Conferimento incarico di natura autonoma ad un medico professionista specializzato in Anestesia e Rianimazione, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020 al fine di affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2177

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con ordinanza n. 714 del 20/11/2020 ad oggetto "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*"- il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto il reperimento su base nazionale di 200 medici abilitati all'esercizio della professione, compresi medici specializzati nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, che andranno a supporto delle strutture sanitarie, anche nei reparti Covid.

I predetti incarichi hanno le seguenti caratteristiche:

- durata massima non superiore al 31 gennaio 2021, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare delle esigenze e dello stato di emergenza;
- compenso previsto: 40,00 euro orari lordi omnicomprensivi, ovvero 45,00 euro orari lordi omnicomprensivi se in possesso della specializzazione; il suddetto compenso si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'ente presso cui i medici prestano la propria attività
- impegno orario: l'attività lavorativa non può eccedere le 42 ore settimanali.

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 526971 dell'11/12/2020, acquisita al protocollo in atti n. 120667 dell'11/12/2020 con la quale la Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale, stante il numero esiguo di risorse a disposizione e stabilito di dare priorità ai medici in possesso di specializzazione nelle discipline richieste, ha inoltrato alle Aziende Sanitarie del Veneto l'elenco dei nominativi suddivisi per ciascuna azienda, in base alla residenza dichiarata dai professionisti.

Dato atto che per la scrivente Azienda la Regione Veneto ha comunicato il nominativo del seguente medico:

- dr. Michele Michelutti, in possesso del diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione ed attualmente in quiescenza.

Vista la seguente normativa in merito all'attribuzione di incarichi relativi all'emergenza da Covid-19:

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal

Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.)).

Ed evidenziato che all'art. 1), comma 2 della suindicata Ordinanza è confermato che “è consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste.”

Precisato che il dr. Michele Michelutti ha risposto affermativamente alla convocazione emanata dalla scrivente Azienda in data 15/12/2020.

Dato atto che, sulla base delle comunicazioni intercorse con le Direzioni Mediche di Ospedale della scrivente Azienda, il dr. Michele Michelutti verrà assegnato presso i Servizi di emergenza/urgenza dell'area ovest, al fine di erogare attività di supporto ai predetti servizi nell'affrontare l'emergenza pandemica in atto.

Tutto ciò premesso, si dispone con il presente provvedimento di conferire al dr. Michele Michelutti un incarico di natura autonoma, libero professionale, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714/2020 ed alla nota della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 526971 dell'11/12/2020, per l'espletamento di prestazioni sanitarie presso i Servizi di emergenza/urgenza degli Ospedali dell'area ovest.

Dato atto che l'incarico avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto libero professionale e sino al 31/01/2021, eventualmente prorogabile in ragione della continuazione dello stato di emergenza, per l'espletamento di prestazioni a chiamata sino ad un massimo di 38 ore settimanali (eventualmente innalzabili sino a 42 ore settimanali, come indicato nell'Ordinanza n. 714/2020), retribuite con un compenso di euro 45,00/orarie omnicomprensive.

Evidenziato che nella nota prot. n. 526971 dell'11/12/2020 la Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale ha confermato che *“i predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale”* e precisato altresì che come indicato nell'Ordinanza n. 714/2020, agli oneri derivanti provvede la Protezione Civile con risorse stanziare per l'emergenza.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza
Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA**

1. di disporre, in adempimento all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20/11/2020 e alla nota della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 526971 dell'11/12/2020, il conferimento di un incarico libero professionale in favore del dr. Michele Michelutti, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, da assegnare ai Servizi di emergenza/urgenza dell'area ovest della scrivente Azienda, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie al fine di contrastare l'emergenza da Covid-19, secondo quanto in premessa indicato;
2. di stabilire, in conformità alle indicazioni di cui all'Ordinanza della protezione civile n. 714, che la durata dell'incarico di lavoro autonomo di cui trattasi sia fissata nel termine massimo previsto (scadenza 31 gennaio 2021), eventualmente prorogabile in ragione del perdurare dell'esigenza dello stato di emergenza;
3. di precisare che andrà effettuata all'Area Sanità e Sociale - Direzione risorse strumentali del Servizio sanitario regionale, in apposito elenco, la prevista comunicazione dell'incarico conferito, al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di quantificare i relativi oneri;
4. di precisare altresì che andrà effettuata la prevista rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attività, da trasmettere all'Unità operativa complessa “Controllo di gestione e adempimenti LEA” di Azienda Zero in apposito ambiente informatico e con cadenza almeno mensile, salvo periodicità più ravvicinate in ragione delle richieste della protezione civile;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 29-12-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
